

MISURA: 311 DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE
AZIONE : 1 - Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

I mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali. Ai fini della valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, risulta strategico lo sviluppo di una serie di attività connesse, correlate con il progressivo ampliamento delle funzioni sociali, ambientali, didattico-formative, turistiche e ricreative svolte dall'impresa, sia per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito che per rafforzare e diffondere la valenza e la portata di questo nuovo ruolo.

La Misura prevede il sostegno degli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato, e precisamente per la creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie sociali (agrinidi, attività assistite con animali, horticultural therapy, ecc.), fattorie didattiche, fattorie creative (produzioni artigianali aziendali, ecc.), eco-fattorie (servizi ambientali, ecc.).

1.2 - Obiettivi

1.2.1 - Obiettivi specifici

- A. consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando la diversificazione economica
- B. favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne
- C. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura
- D. promuovere attività complementari a quella agricola nei settori dei servizi e della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale

1.2.2 - Obiettivi operativi:

- a. incentivare progettualità ed iniziative di diversificazione delle attività agricole, accentuando l'attenzione sulla funzione sociale dell'impresa agricola, in relazione alle specifiche potenzialità dei diversi territori
- b. favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali
- c. promuovere lo sviluppo delle nuove funzioni dell'impresa agricola relative ad attività terapeutico-riabilitative, di integrazione sociale, lavorativa e imprenditoriale di persone svantaggiate, didattiche e di servizi per l'infanzia

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione della Misura riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Le imprese già iscritte all'elenco regionale degli operatori agrituristici non possono presentare domanda per interventi strutturali e attrezzature per attività di ospitalità collegate all'attività di servizio di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere d) ed e) sulla presente misura.

I richiedenti per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 dovranno presentare con la domanda di aiuto una lettera di intenti sottoscritta dal responsabile individuato da ciascun Ente richiamato al medesimo punto, da cui risulti evidente l'interesse dell'Ente allo svolgimento delle attività di servizio che l'impresa agricola sarà in grado di offrire a seguito della realizzazione degli investimenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi previsti

Investimenti strutturali e acquisto di attrezzature necessari per la realizzazione nell'azienda agricola di attività di:

1: Fattoria Sociale

1.1 offerta delle seguenti tipologie, individuate e definite negli allegati A e B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007:

- a) micro-nidi (allegato A)
- b) servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (allegato B)
- c) servizi ludico-ricreativi/ludoteche (allegato B)
- d) mini alloggi per anziani (allegato B)
- e) comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità (allegato B)

1.2 offerta di servizio di nido in famiglia

1.3 offerta di servizi, realizzati in convenzione con le AUSL, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, Istituti di cura pubblici e privati convenzionati, Comuni, finalizzati al recupero di soggetti diversamente abili e/o a quella del benessere personale e relazionale (ad esempio: attività assistita con l'impiego di animali, horticultural therapy, ecc.), all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti diversamente abili.

Ai fini del presente bando, le imprese agricole gestori delle tipologie di offerta di cui al punto 1.1 e fornitrici di servizi di cui al punto 1.2 e 1.3 ,vengono definite Fattorie sociali.

2: Fattoria Didattica come definita dalla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003.

3: Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali, al fine di ottenere prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, con esclusione di interventi per la produzione di energia.

3.1.1 Interventi

- ristrutturazione, adeguamento di fabbricati al fine di realizzare stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività e/o adeguarli ai relativi standard previsti dalle normative specifiche (es. DGR n. 70/2003, DGR n. 84/2007, normative igieniche sanitarie, ecc.) anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio
- acquisto attrezzature e beni durevoli funzionali allo svolgimento dei servizi e attività
- realizzazione di percorsi didattici
- sistemazione delle aree esterne al fine dell'adeguamento agli standard previsti dalle normative specifiche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio

3.1.2 Spese ammissibili

Risultano ammissibili le spese verificabili e controllabili sostenute per:

- opere edili ed infrastrutturali

- acquisto di attrezzature anche informatiche e relativi programmi per lo svolgimento delle attività connesse
- spese generali. All'interno di questa categoria rientrano le spese sostenute per l'eventuale rilascio di un attestato o autorizzazione di idoneità dell'animale allo svolgimento di un programma connesso all'"attività assistita con l'impiego di animali", nonché le spese sostenute per consulenze relative alla ideazione e progettazione dei percorsi didattici. Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo indicato nel documento di indirizzi procedurali generali.

3.2 - Limiti e condizioni

Le attività attuate ai sensi della presente Misura sono ammissibili nell'ambito e secondo le condizioni ed i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.

Le produzioni artigianali e la trasformazione verso prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato dovranno quindi essere ottenute prevalentemente con le produzioni dell'impresa agricola.

Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di fabbricati potranno riguardare solo gli immobili esistenti, già al servizio dell'impresa agricola.

Non sono ammesse nuove costruzioni mentre, per soli motivi funzionali, possono essere realizzati piccoli ampliamenti.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1 lettera a), devono ottenere l'opportuna autorizzazione secondo quanto previsto dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. A, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettere b), c), d), e), devono presentare la dichiarazione di avvio delle attività, secondo le modalità previste dalla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, All. B, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

Non sono ammessi a beneficio interventi strutturali e attrezzature per attività di ospitalità collegate alle attività di servizio di cui al paragrafo 3.1, punto 1.1, lettera d) ed e), non previste dal Piano Agrituristico Aziendale, di cui all'art. 4 della LR n. 9/1997. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'art. 9 della LR n. 9/1997 e l'approvazione del Piano Agrituristico Aziendale dovrà avvenire comunque entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi. Il Piano Agrituristico approvato dovrà chiaramente riferire l'attività di ospitalità all'ambito "mini alloggi per anziani (o comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità) di cui all'allegato B della DGR n. 84 del 16 gennaio 2007".

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.2 (nidi in famiglia) dovranno attenersi a quanto previsto dalle normative in materia, vigenti a livello regionale, in particolare per quanto concerne i requisiti e le modalità definiti nell'ambito del Progetto "Nido in famiglia" e approvati con provvedimenti specifici del Dirigente della Direzione regionale per i servizi sociali, come previsto dalla DGR 4 dicembre 2007, n. 3923.

I beneficiari per gli interventi di cui al paragrafo 3.1, punto 1.3 collegati all'offerta di attività assistite con animali, dovranno presentare una comunicazione all'AUSL competente per territorio, entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti. La comunicazione, dovrà contenere le informazioni relative al tipo di animali utilizzati (specie, razza), alla loro identificazione (anagrafe zootecnica), all'utilizzazione prevista, all'utenza interessata, alla eventuale presenza di un veterinario aziendale.

I soggetti beneficiari di interventi relativi alle Fattorie didattiche devono risultare iscritti all'Elenco regionale delle Fattorie didattiche di cui alla DGR n. 70 del 24 gennaio 2003, considerando comunque utile l'iscrizione avvenuta entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti.

3.3 - Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento è precisato dalle norme generali.

3.4 – Norme obbligatorie (art. 26 punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006)

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C e D, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a €3.000.000,00, con due graduatorie distinte per aree secondo le seguenti percentuali:

- 60% dell'importo complessivo per aree C e D
- 40% dell'importo complessivo per l'area B

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti dell'altra graduatoria.

Le domande concorrono sulla graduatoria per le aree C e D nel caso in cui tutti gli investimenti previsti in domanda ricadono nelle suddette aree.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C-D	Area B	Aree rurali C-D	Area B
50%	40%	45%	35%

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, sono i seguenti:

- a. diciotto mesi per la realizzazione di investimenti fissi in aree B e C
- b. ventiquattro mesi per la realizzazione di investimenti fissi in aree D
- c. dodici mesi per altri investimenti

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dalle lettere a) e b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Graduatoria area C-D

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Soggetti beneficiari donne		4
Progetti che prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa totale	3
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

Graduatoria area B

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Iniziativa realizzata in area B1	Localizzazione sede degli interventi	100
Aziende strutturalmente ed economicamente più deboli	UDE comprese fra 5 e 20	22
Riconversione imprese del settore tabacco	OTE Tabacco (1441)	6
Soggetti beneficiari donne		5
Iniziativa realizzata in area parco	Localizzazione sede degli interventi	4
Progetti che prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici o per la produzione di acqua calda e sanitaria	Concorso della spesa per tali installazioni per almeno il 20% della spesa ammessa. totale	3
Progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche.	2
Prevalenza di investimenti per la ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale	Percentuale della spesa per ristrutturazione e adeguamento di fabbricati per lo svolgimento di attività di fattoria sociale maggiore del 70% della spesa ammessa totale	1

La priorità "Soggetti beneficiari donne" inserita in entrambe le graduatorie viene così valutata:

- Ditta individuale: condotta da una donna
- Società di persone: rappresentante legale donna
- Società di capitale: rappresentante legale donna
- Cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci formata da donne

E' ammesso il cumulo dei punteggi sia per la graduatoria area C-D che per la graduatoria area B.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

Per entrambe le graduatorie verrà data preferenza alle domande presentate dai richiedenti più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Presentazione della domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2135 del C. c.;
 - b. l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche (per le domande relative agli interventi previsti al punto 2 del paragrafo 3.1 "Tipo di interventi previsti);

- c. la non iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici (per le domande relative agli interventi previsti alle lettere d) ed e) del paragrafo 3.1 "Tipi di interventi previsti);
 - d. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
 - e. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal " *de minimis*";
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
 5. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzo della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
 6. permesso di costruire riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di permesso o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
 7. DIA riportante chiaramente la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato oggetto di dichiarazione e la data di presentazione in Comune;
 8. relazione di valutazione incidenza del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
 9. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 10. relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;
 11. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
 12. lettera d'intenti sottoscritta dal responsabile dell'Ente che evidenzia l'interesse dell'Ente all'attività di servizio dell'impresa agricola relativamente agli interventi previsti al punto 1.3 del paragrafo 3.1 "Tipo di interventi previsti";
 13. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del C.c.).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 8.; 9.; 10.; 11.; 12. e 13. **sono considerati documenti essenziali** e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 6. se non presente in allegato alla domanda può essere integrato entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 7. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.1.1 Documentazione specifica

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- catastino soci nel caso di domande presentate da società cooperative o da altre forme associate
- visura camerale nel caso di domande presentate da società di persone o di capitali..

6.2. Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);

5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari con la seguente disaggregazione:

Genere

Classe di età

OTE UDE

Forma giuridica

Tipo area

Tipo attività non agricola

- Volume totale degli investimenti con la disaggregazione dell'indicatore precedente

MISURA: 311 - Diversificazione in attività non agricole**AZIONE: 2 - Sviluppo dell'ospitalità agrituristica****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/AZIONE****Descrizione generale**

La misura intende favorire lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica ed il miglioramento dei servizi offerti al fine di incentivare la multifunzionalità dell'impresa agricola e di consolidare le opportunità di occupazione e di reddito.

1.1 – Obiettivi

- A. favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività agrituristiche in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale
- B. promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura
- C. promuovere il miglioramento qualitativo dell'ospitalità rurale e la diversificazione dell'offerta agrituristica e di turismo rurale
- D. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente

1.2- Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione dell'Azione 2 riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei poli urbani. (Area A)

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c..

2.2 – Criteri di ammissibilità

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti nell'elenco degli operatori agrituristiche di cui alla vigente normativa regionale (art.9, Legge regionale 18 aprile 1997 n. 9) al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1 – Tipo di interventi previsti****3.1.1 Interventi**

- a. Investimenti strutturali su fabbricati già esistenti, acquisto di attrezzature e dotazioni per:
 - ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi;
 - adeguamento di locali per attività di presentazione, degustazione e offerta di prodotti;
 - attività ricreative, escursionistiche e culturali da parte degli ospiti.
- b. Implementazione dei sistemi di qualità certificata (Certificazione ISO 9001, ISO 14001, ECOLABEL servizi)

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese per investimenti fissi e mobili; i costi sostenuti per la certificazione da parte di ente terzo accreditato. Le spese generali, nel limite massimo indicato nel documento di indirizzi procedurali generali. All'interno di questa categoria rientrano le spese sostenute per eventuali consulenze atte alla realizzazione di siti web.

3.1.3 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per acquisti e/o restauri di materiali d'occasione; l'acquisto, a qualsiasi scopo, di piante e animali; l'acquisto di strutture prefabbricate tipo bungalow, casette in legno, etc. né la relativa attrezzatura; l'acquisto di attrezzature ad uso degli ospiti difficilmente inventariabili come ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, materassi, lampadari o simili, televisori o simili, attrezzature per bagni- con esclusione di quanto previsto per i portatori di handicap - e quant'altro non indispensabile per l'esercizio delle attività di ricezione ed ospitalità; l'acquisto di attrezzature nei locali di somministrazione, conservazione e di vendita diretta dei prodotti agrituristici difficilmente inventariabili come ad esempio coltelli, bicchieri, stoviglie, tendaggi o simili; l'acquisto di attrezzature per attività di ristorazione.

Non sono ammessi interventi relativi a trasformazione di prodotti di cui all'allegato 1 al Trattato CE.

Non sono ammesse a beneficio e attrezzature per attività non già previste e approvate dal Piano Agrituristico Aziendale di cui all'art. 4 della L.R. 9/97 – alla data di approvazione del bando –.

Non sono ammesse a beneficio le spese relative all'acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti – alla data di approvazione del bando – la disponibilità dei locali aziendali.

3.2 - Limiti e condizioni

Limiti massimi di spesa ammessa relativi a:

- Arredamento e/o attrezzature per attività di ospitalità

✓ per ogni posto letto 1.000,00 euro;

✓ per alloggi completi 25.000,00 euro (*);

(*) per alloggi completi si intendono strutture ricettive autonome dotate di locale cucina, stanze, ecc..

- Altre attrezzature per attività di ospitalità

✓ strumentazione informatica inclusa la realizzazione di siti web finalizzati alla promozione e alla gestione dell'offerta agrituristica dell'azienda 5.000,00 euro;

✓ per attività ricreative 15.000 euro;

✓ per la preparazione/conservazione di alimenti 15.000,00 euro;

✓ per la presentazione, degustazione e offerta di prodotti 10.000,00 euro. (*)

- Il costo degli investimenti strutturali, deve coprire almeno il 60 % della spesa ammessa totale.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione d'uso del bene oggetto di intervento è precisato dagli indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire l'applicazione equilibrata delle diverse iniziative previste e il rispetto della prevalenza nella ripartizione delle risorse ai territori ubicati nelle aree C e D, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando di 4.500.000 Euro con l'attivazione di due graduatorie distinte secondo lo schema di seguito riportato:

Percentuale assegnazione budget	
60%	aree rurali D e C (1) (pari a 2.700.000 Euro)
40 %	aree rurali B (2) (pari a 1.800.000 Euro)

(1) D-Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e C-Aree rurali intermedie.

(2) B-Aree rurali da agricoltura intensiva specializzata

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione di risorse finanziarie fra una graduatoria e l'altra.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C-D	Area B	Aree rurali C-D	Area B
45%	30%	35%	25%

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

- Ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria per gli interventi in Area D
- Diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria per gli interventi in Area B e C

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi****A) – Aree rurali C e D**

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti alla eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap per un importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche	5
Progetti che prevedono l'acquisto di impianti e attrezzature che privilegino il risparmio energetico per un importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	Impianti e/o attrezzature che favoriscono il risparmio energetico	4
Soggetti beneficiari inseriti nell'ambito dei circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici (LR n. 17/2000) da almeno anni 1	Azienda ricompresa tra i soci dell'Associazione	3
Aziende tabacchicole in riconversione	Azienda tabacchicola che attui la riconversione	2
Soggetti donne partecipi all'impresa agricola che risultano iscritte nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale da almeno due anni	Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici	2
Iniziativa realizzata nell'area dei parchi riconosciuti ai sensi della normativa regionale e nazionale e nell'ambito dei siti Natura 2000	Localizzazione sede degli interventi	1

B) – Aree rurali B

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende ricomprese in aree B1	Ubicazione azienda in area B1	40
Aziende strutturalmente deboli	Aziende con UDE compreso fra 5 e 20	20
Progetti che prevedono la realizzazione di interventi atti alla eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap per un importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	Presenza di interventi, atti alla eliminazione delle barriere architettoniche	5
Progetti che prevedono l'acquisto di impianti e attrezzature che privilegino il risparmio energetico per un importo pari o superiore al 10% della spesa ammessa	Impianti e/o attrezzature che favoriscono il risparmio energetico	4
Soggetti beneficiari inseriti nell'ambito dei circuiti delle strade del vino e dei prodotti tipici (LR n. 17/2000) da almeno anni 1	Azienda ricompresa tra i soci dell'Associazione	3
Aziende tabacchicole in riconversione	Azienda tabacchicola che attui la riconversione	2
Soggetti donne partecipi all'impresa agricola che risultano iscritte nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale da almeno due anni	Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici	2
Iniziativa realizzata nell'area dei parchi riconosciuti ai sensi della normativa regionale e nazionale e nell'ambito dei siti Natura 2000	Localizzazione sede degli interventi	1

Il punteggio di priorità è assegnato attribuendo ad ogni singola domanda di aiuto la somma dei punti.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza a parità di punteggio

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età del Titolare e/o legale rappresentante più giovane	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Presentazione della domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:

- a. qualifica di imprenditore agricolo a sensi dell'articolo 2135 del C.c.;
 - b. l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici;
 - c. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - d. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
 - e. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal " *de minimis*".
4. Documentazione comprovante il punteggio richiesto;
 5. Copia della Comunicazione dell'Amministrazione provinciale, di approvazione del Piano agrituristico di cui all'articolo 4 della L.r. n. 9/1997;
 6. Computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
 7. Permesso di costruire o in alternativa, la richiesta di rilascio del permesso di costruire riportante la data di presentazione in Comune;
 8. DIA riportante la data di presentazione in Comune;
 9. Tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
 10. Relazione tecnico economica delle attività da intraprendere;
 11. Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto.

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. e 11. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 8. che se non presente in allegato alla domanda, può essere integrato entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, unitamente all'elenco della documentazione presentata in Comune ed alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione di diniego da parte del Comune.

6.2 Documentazione specifica

Ai fini delle determinazione del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

dichiarazione del legale rappresentante della "Strada dei Vini e dei Prodotti tipici" attestante l'inserimento da almeno un anno dell'azienda agricola del soggetto richiedente.

6.3 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Input	Ammontare della spesa pubblica erogata (di cui FEASR)	21.500.000 € (9.460.000 €)
Output	Numero di beneficiari Volume totale degli investimenti	278 n. 58.698.414 €
Di risultato	Incremento del Valore Aggiunto Lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie Numero lordo di posti di lavoro creati	1.317.000 € 23 n.
Di impatto	Crescita economica Posti di lavoro creati (<i>determinati dalle Misure 311, 313, 323</i>)	1.454.733 € 36 n.
Output	Numero Agriturismi beneficiari Numero posti letto realizzati Numero impianti energetici realizzati Potenza degli impianti (Mw)	129 n. 1.317 n. 43 n. 43 Mw
Di risultato	Incremento del numero di turisti (<i>determinato dalle Misure 311, 313, 323</i>) Popolazione rurale utente di servizi migliorati	52.680 pres. 46.640 n.

**MISURA/SOTTOMISURA : 311 - Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 Descrizione generale**

Le maggiori difficoltà che l'Europa ha dovuto affrontare in materia di approvvigionamento energetico, ha dato impulso a nuove strategie in grado di coniugare la sicurezza e il benessere della popolazione con la salvaguardia dell'ambiente.

Una recente documento della Commissione Europea (COM(2006) 848) ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili. La "tabella di marcia" proposta dalla Commissione prevede di raddoppiare, alla data del 2020, gli obiettivi fissati in precedenza. L'obiettivo dei paesi membri dell'UE sarà quello di mettere in atto politiche tali da raggiungere una quota minima del 20% di energia primaria da fonti rinnovabili, nonché raggiungere una produzione di biocarburanti pari al 10%.

L'agricoltura può contribuire al raggiungimento delle politiche energetiche comunitarie, in particolar modo sviluppando le filiere bioenergetiche. La biomassa dedicata e residuale dei processi produttivi biologici rappresenta un'occasione per incrementare il valore aggiunto di alcune attività ovvero di alcuni comparti.

Contestualmente i mutamenti intervenuti nelle zone rurali favoriscono l'orientamento verso la diversificazione delle attività delle imprese agricole. La diversificazione può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire a migliorare l'equilibrio territoriale in termini economici e sociali.

Un percorso particolarmente innovativo e funzionale in questo senso è rappresentato dalla produzione e vendita, da parte delle imprese agricole, di energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili (FER). Oltre a fornire una valida alternativa ai fini della diversificazione economica delle aree rurali, questa Misura prevede investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola, limitatamente a prodotti e servizi non compresi nell'Allegato I del Trattato.

La misura 311 si articola in tre azioni, una delle quali, la terza, ha appunto lo scopo di incentivare la produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sulla base di investimenti, fissi e rotazionali, finalizzati alla realizzazione di impianti aziendali per la produzione e la vendita di energia sotto forma di energia elettrica, termica e di biocarburanti.

1.2 Obiettivi

Obiettivi specifici dell'azione di incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili, sono:

- consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali e contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali e stimolando al diversificazione economica;
- favorire la creazione di opportunità di occupazione a favore di inoccupati e di disoccupati, con particolare attenzione al reinserimento lavorativo delle donne;
- promuovere la diversificazione delle opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole ampliando e consolidando le attività connesse all'agricoltura;
- promuovere attività complementari a quella agricola nel settore della la bioenergia.
- Tra gli obiettivi operativi, l'azione ha lo scopo di:
- favorire lo sviluppo di attività artigianali svolte dall'impresa agricola utilizzando prevalentemente prodotti aziendali;
- favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle attività dell'impresa agricola connesse alla tutela e alla manutenzione del territorio e dell'ambiente;

- incentivare la diffusione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili (come ad esempio il biogas, le biomasse, il solare fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico);
- incentivare e promuovere la realizzazione di impianti, di limitate dimensioni, per la produzione e vendita di biocarburanti e biocombustibili in generale.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

L'attuazione della misura/azione riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A).

Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza agli investimenti realizzati nelle aree C e D.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.2. Criteri di ammissibilità

I soggetti richiedenti dovranno dimostrare al momento della presentazione della domanda di aiuto al PSR, che l'attività di produzione di energia è connessa con l'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

In particolare, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423, così come novellata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono considerati connessi all'attività agricola la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo (Produzioni Agricole Energetiche -PAE) ovvero produzioni vegetali di scarto dell'attività agricola aziendale.

Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono condizioni di accesso alla misura/azione:

- il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
- la regolarità dei versamenti INPS;
- il rispetto del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- la dimostrazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta (business plan);

Inoltre, relativamente agli investimenti immobiliari, risultano parimenti condizioni di accesso:

- l'occupazione regolare e permanente di almeno un'unità lavorativa a tempo pieno, iscritta nei ruoli previdenziali agricoli dell'INPS, ad eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- la redditività aziendale uguale o superiore ai valori minimi di riferimento determinati con provvedimento della Giunta regionale (lettera "d" dell'allegato alla DGR n. 3178 del 8 ottobre 2004);
- la disponibilità dell'area sede dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto).

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

3.1.1. Interventi

Nell'ambito degli interventi ammissibili sono previste le seguenti tipologie di investimento, riconducibili alla promozione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili:

- investimenti fissi (investimenti strutturali) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di energia elettrica e/o termica;
- investimenti mobili (impianti e attrezzature) per la produzione e vendita di biocarburanti;
- investimenti mobili (attrezzature) per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

3.1.2. Spese ammissibili

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dal documento “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi” (di seguito Linee guida), le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando devono riguardare:

- a. l’acquisto di macchine e attrezzature nell’ambito degli investimenti di cui ai successivi punti b) e c), funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- b. l’acquisto e/o la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile;
- c. l’acquisto di impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile;
- d. l’acquisto e la realizzazione di manufatti e infrastrutture per il collegamento degli impianti di cui al punto c) alla rete di trasporto dell’energia elettrica;
- e. l’acquisto e/o la realizzazione di macchine, attrezzature, manufatti e impianti finalizzati alla modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché riattivazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 3.1.1;
- f. l’acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e trasformazione della biomassa destinata alla produzione di energia.

Le spese generali sono ammesse nelle modalità e nei limiti previste dalle Linee guida.

Per il computo delle spese relative a ciascun investimento strutturale il riferimento è l’elenco prezzi C.C.I.A.A. della provincia nella quale viene realizzato l’investimento.

Nel caso una o più voci di spesa non rientrino tra le tipologie previste all’elenco prezzi, il soggetto richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione a preventivo di spesa.

3.2. Limiti e condizioni

Le attività svolte dai soggetti richiedenti devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 (Ateco 2007) nella categoria A, a condizione che:

- la produzione di energia da fonti rinnovabili (elettrica, termica, biocarburanti) provenga da processi di degradazione parziale o totale della biomassa;
- la produzione di energia elettrica provenga dalla trasformazione dell’energia solare (sistemi fotovoltaici).

Gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ammissibili al finanziamento previsto dalla presente misura/azione, non devono superare la potenza di 1MW.

Per il limite fino a 1MW s’intende:

- la potenza elettrica del cogeneratore, nel caso di impianti che prevedono la combustione diretta o la pirogassificazione (della biomassa e/o del biogas);
- la potenza nominale della caldaia che produce esclusivamente energia termica;
- la potenza elettrica di picco in uscita dal sistema fotovoltaico installato.

I valori indicati come soglia ai fini dell’individuazione degli interventi agevolabili ai fini del presente bando s’intendono riferiti al singolo impianto, ovvero, a più impianti tra loro fisicamente o funzionalmente connessi.

Sono ammissibili ai benefici del presente bando:

- gli impianti che producono energia elettrica, in possesso dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 387 e successive

- disposizioni, normative e amministrative, regionali ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.;
- gli impianti non compresi nel precedente punto (impianti che producono solo energia termica ovvero biocarburanti), in possesso dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e amministrative ovvero gli impianti che sono oggetto di avvio di procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e che presentino il titolo abilitativo entro il termine ultimo specificato al successivo paragrafo 6.1.;
 - gli impianti che prevedono l'installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia;
 - gli impianti che prevedono il totale utilizzo, civile o produttivo, dell'energia termica eventualmente prodotta o cogenerata. In questi casi il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'utilizzo dell'energia attraverso la stipula di preliminari di contratto di cessione, fatto salvo l'eventuale autoconsumo (rispetto della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia);
 - gli impianti realizzati da beneficiari organizzati in forma associata, che oltre alla necessaria connessione dell'impianto all'attività agricola, dimostrino che è prevalente l'uso di biomassa proveniente dagli associati;
 - gli impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, il cui soggetto beneficiario dimostra l'esistenza di appositi contratti di filiera/area/quadro per la coltivazione e la fornitura di biomassa, così come definiti dal decreto legislativo n. 27 maggio 2005, n. 102.

Sono esclusi dal presente bando:

- interventi che prevedono l'utilizzo di biomassa che rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (biomassa classificabile come rifiuto).
- fatto salvo quanto già stabilito dalle Linee guida, le spese relative a scambiatori di calore per l'eventuale allaccio alle singole utenze;
- gli investimenti il cui valore attuale netto (vedi paragrafo 8 – Allegati tecnici), senza contributo, non risulti positivo nel periodo compreso tra il 4° ed il 15° anno, compresi;
- gli investimenti il cui "indicatore di sostenibilità", espresso in termini di EROEI (Energy Return On Energy Investment – C. Cleveland, 2005), o indice similare, sia uguale o superiore all'unità (Indicatore = $\sum \text{input energia} / \sum \text{output energia}$).

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

In relazione agli obiettivi e alle priorità generali definite per la presente misura, viene prevista la ripartizione delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal successivo capitolo 5.

In sede di approvazione delle domande, potranno essere previste le necessarie compensazioni tra le quote assegnate alle aree di intervento, qualora parte delle risorse disponibili nell'ambito di un'area risultassero inutilizzabili per carenza di domande ammissibili, fino all'esaurimento dei fondi complessivamente disponibili.

L'importo a bando per la presente azione è pari a 3.000.000,00 di euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Agli aiuti previsti dalla Misura/azione si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sulla base dei seguenti livelli di aiuto:

Investimenti fissi		Altri investimenti	
Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree	Aree rurali C-D ⁽¹⁾	Altre aree
45%	30%	35%	25%

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'attuazione della interventi previsti dal presente bando riguarda l'intero territorio regionale, con esclusione dei Poli urbani (aree A).

Ai fini degli importi concedibili, gli aiuti previsti dal presente bando sono ammissibili alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal regime "de minimis" (Regolamento (CE) n. 1998/2006) e riguardano comunque la realizzazione di prodotti e servizi non compresi nell'allegato I del Trattato.

4.4 Termini e scadenze

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di concessione del beneficio, sono i seguenti:

- sei mesi per l'acquisto di dotazioni, macchine e attrezzature;
- dodici mesi per la realizzazione di interventi strutturali, eventualmente elevabili a diciotto mesi se realizzate in aree "D".

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili nelle lettere a) e b), il termine per la realizzazione degli investimenti è quello previsto dalla lettera b).

5. CRITERI DI SELEZIONE

Priorità e punteggi

Le domande ed i progetti vengono valutati sulla base dei relativi elementi di priorità e preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'ammissione alla graduatoria finale.

Per garantire la prevalenza della realizzazione degli interventi ai territori ubicati nelle aree C e D, l'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda avverrà sulla base di due graduatorie distinte:

- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree C e D;
- domande che prevedono la realizzazione degli interventi nelle aree B.

Agli interventi realizzati nelle aree C e D sono assegnate il 60 % delle risorse previste dal presente bando.

A tale scopo, vengono individuati gli elementi/fattori di priorità e preferenza di seguito descritti. Sulla base di tali elementi viene attribuito a ciascun progetto il punteggio finale.

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree C e D"			
N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	60
2	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	40
3	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	20

¹ D-Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e C-Aree rurali intermedie.

4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	12
5	Investimenti per la produzione di biocarburanti	Impianti realizzati nell'ambito di un accordo di fornitura per alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	15
6	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	8

Elementi di priorità per graduatoria nelle "Aree B"

N	DESCRIZIONE	INDICATORE	PUNTI
1	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B1"	Impianto, comprese opere e infrastrutture connesse, ubicato completamente nell'area B1	100
2	Investimenti realizzati interamente in aree classificate "B" da aziende agricole, strutturalmente e economicamente deboli	Azienda avente una dimensione economica aziendale ⁽²⁾ , in termini di reddito lordo, compresa tra 5 e 20 UDE" (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard)	55
3	Investimenti realizzati interamente nelle aree classificate "B"	Orientamento Tecnico-Economico ⁽²⁾ dell'azienda in classe tipologica 1441 (settore del tabacco)	20
4	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6 e 7	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	10
5	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica realizzati da aziende agricole in classe OTE 8	Percentuale di azoto separato e abbattuto pari ad almeno il 60 % del totale contenuto nella biomassa	7
6	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica che prevedono la sostituzione di impianti alimentati da fonti energetiche fossili	Aree classificate dalla vigente legislazione come parchi, nazionali e regionali, oasi di protezione e siti Natura 2000	5
7	Investimenti per la produzione di energia elettrica e/o termica finalizzati al riscaldamento degli edifici pubblici	Edifici di proprietà o in uso, per l'intera durata dell'investimento, a Enti locali o Amministrazioni pubbliche statali	4
8	Investimenti per la produzione di biocarburanti	Impianti realizzati nell'ambito di un accordo di fornitura per alimentare il parco autovetture di una società addetta al servizio di trasporto pubblico	4
9	Soggetti beneficiari donne	Beneficiario rappresentato legalmente da una donna	3

Il punteggio relativo alle priorità di cui alle aziende agricole in classe OTE 4, 5, 6, 7 e 8 è assegnato in presenza di progetti che prevedono :

² Decisione della Commissione del 7 giugno 1985 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (85/377/CEE) e successive modifiche e integrazioni

- l'installazione di macchine, attrezzature ovvero impianti tecnologici, a valle o a monte dell'impianto, che produce energia, in grado di abbattere l'azoto contenuto nella biomassa, secondo i criteri e le linee di trattamento riportati all'allegato "A" alla DGR n. 2439 del 07/08/2007;
- la trasformazione della biomassa in energia attraverso un processo di piro-gassificazione ovvero di combustione diretta.

Il punteggio attribuito agli impianti dedicati riscaldamento degli edifici pubblici può essere attribuito alla domanda che allega un contratto registrato, o suo preliminare, per la fornitura di tutta l'energia termica ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. Il contratto, o suo preliminare, deve precisare natura e ubicazione catastale dell'edificio pubblico, nonché quantità di energia media utilizzata, su base giornaliera e annua.

Relativamente agli impianti realizzati in aree sensibili dal punto di vista ambientale e naturalistico, il relativo punteggio è attribuibile ai soli impianti che producono energia elettrica e/o termica in grado di sostituire completamente l'energia utilizzata in azienda proveniente da fonti fossili.

Il punteggio attribuito agli impianti destinati alla produzione di biocarburanti può essere assegnato solo in presenza di accordi di fornitura, opportunamente registrati, per l'intera produzione ottenuta, fatto salvo l'eventuale autoconsumo. L'accordo deve precisare la quantità di biocarburante fornita e la percentuale di fonte fossile sostituita.

Il punteggio relativo agli investimenti realizzati "soggetti beneficiari donne", costituiti sotto forma cooperativa, viene attribuito qualora la maggioranza dei soci sia costituita da donne.

Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio è assegnata la preferenza:

- a) Investimenti realizzati da giovani imprenditori;
- b) Investimenti realizzati da imprenditori agricoli professionali.

In caso di ulteriore parità, verrà attribuita un'ulteriore preferenza alle domande presentate dai richiedenti rappresentanti legali più giovani:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Età anagrafica	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Documentazione specifica da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. qualifica di agricoltore a sensi dell'articolo 2 del Reg. Ce n. 1782/2003;
 - b. il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
 - c. lo stato di regolarità dei versamenti INPS;
 - d. l'importo dei contributi già percepiti dall'azienda agricola nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal "de minimis";

- e. la presenza di almeno una unità lavorativa a tempo pieno occupata e iscritta all'INPS (solo per le aziende non ubicate in zona montana);
- f. la disponibilità, dell'area sede dell'impianto e delle opere ed infrastrutture oggetto della domanda;
4. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
5. business plan, con perizia tecnica a firma di un professionista abilitato, dal quale siano desumibili il Valore Attuale Netto (VAN) e l'indice di sostenibilità (EROED);
6. computo metrico estimativo analitico redatto utilizzando il prezzario della C.C.I.A.A. della provincia in cui viene realizzato l'investimento, unitamente agli atti progettuali;
7. titolo abilitativo (permesso di costruire, autorizzazione unica) alla costruzione e esercizio dell'impianto o, in alternativa, la richiesta di rilascio del medesimo;
8. in alternativa al precedente punto, Denuncia di Inizio Attività riportante la data di ricezione della medesima da parte dell'Amministrazione pubblica competente;
9. copia del contratto di cessione per usi civili o produttivi, del quantitativo complessivo dell'energia termica prodotta, fatto salvo le quantità relative all'autoconsumo;
10. copia contratto di filiera/area/quadro, per la coltivazione e la fornitura di biomassa in caso di realizzazione di impianti dedicati alla produzione di biocarburanti o alla lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia;
11. elenco dei soci riportante le quantità di biomassa dagli stessi prodotte (nel caso di domande per la realizzazione di impianti presentate da soggetti organizzati in forma associata);
12. relazione di valutazione incidenza ambientale del progetto, laddove prevista ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa;
13. tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;
14. relazione tecnico economica dell'investimento;
15. autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto;
16. copia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva la presentazione della domanda (nel caso di istanze presentate da imprese associate, comunque rientranti nei soggetti di cui all'articolo 2135 del C.c.).

I documenti indicati ai numeri 1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 13., 14., 15. e 16. sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 7., se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini, fatto salvo che comunque in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Analogamente per il documento previsto al punto 8., entro il medesimo termine di 60 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda, deve essere presentata una dichiarazione attestante il superamento dei termini per l'eventuale comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione pubblica competente ovvero il parere negativo della medesima Amministrazione.

Relativamente ai documenti indicati ai punti 9. e 10. la scadenza ultima per la loro presentazione è uniformata ai termini precedentemente indicati (60 giorni), fatto salvo che alla domanda dovrà essere comunque allegato una dichiarazione d'intenti tra le parti che andranno in seguito a perfezionare i contratti richiesti nei medesimi punti.

Ai fini delle determinazioni del punteggio da assegnare alla domanda, la documentazione indicata al precedente punto 4. dovrà contenere:

- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia termica tra il beneficiario e l'Ente pubblico ai fini del riscaldamento degli edifici pubblici;

- atti d'impegno a sottoscrivere un contratto di fornitura di biocarburanti tra il beneficiario e l'Ente o Azienda pubblica ai fini dell'alimentazione del parco macchine destinate al servizio di trasporto pubblico;
- la certificazione attestante la qualifica di IAP, rilasciata dal Servizio Ispettorato Regionale competente per territorio. Qualora non disponibile all'atto della presentazione della domanda di aiuto, la certificazione può essere prodotta entro i 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili estratti conto bancari o postali...);
3. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuale autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare, ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Ai fini delle attività di verifica, controllo e monitoraggio, sono individuati i seguenti indicatori fisici e finanziari:

- numero di beneficiari con la seguente disaggregazione:
 - classe di OTE e UDE,
 - forma giuridica;
- volume totale degli investimenti;
- numero impianti energetici realizzati;
- potenza degli impianti (MW) per tipologia di fonte rinnovabile;
- kWh elettrici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- kWh termici prodotti e utilizzati/venduti su base annua;
- rendimento elettrico (%);
- rendimento termico (%);
- tonnellate annue di biomassa (un termini di s.s.) utilizzata.

8. ALLEGATI TECNICI

DEFINIZIONI

Ai fini degli interventi, vengono assunti i seguenti riferimenti, fatto salvo quanto diversamente specificato al presente bando:

- i. fonti energetiche rinnovabili (FER): secondo la definizione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in attuazione alla Direttiva 2001/30/CE;
- ii. biomassa combustibile: biomassa elencata all'Allegato X alla parte V (Sezione 4 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" rientrante tra le seguenti tipologie:
 - Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale o da potatura;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segature, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti;
 - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- iii. biomassa sottoposta a fermentazione anaerobica: la biomassa di cui al punto ii., nonché gli effluenti di allevamento, palabili o non palabili, provenienti dalla medesima azienda utilizzatrice, ai sensi della DGR nn. 2495/2006 e 2439/2007;
- iv. impianti a biogas: caratteristiche elencate all'Allegato X alla parte V (Sezione 6 di Parte II ("Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo")) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

VALUTAZIONE CONGRUITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO

La valutazione della congruità economico-finanziaria dell'investimento deve avvenire attraverso l'analisi annuale del flusso finanziario (business plan) con estrazione dei principali indici finanziari (VAN = Valore Attuale Netto, SRI = Saggio di Rendimento Interno, ROI = Return On Investment) al netto ed al lordo del contributo di cui al presente bando. Nell'analisi annuale del flusso deve essere computato anche il costo dell'energia elettrica consumata dall'impianto.

Nel caso di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse dovrà essere considerato obbligatoriamente una durata media dell'investimento pari a 15 anni, viceversa per gli impianti fotovoltaici deve essere considerata una durata media dell'investimento pari a 20 anni. Tale valore è assunto in relazione alla vita media degli impianti di cui al presente bando.

Quale orientamento per la scelta del saggio di attualizzazione da utilizzare si consideri quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti (tasso fisso) per investimenti di pari durata nel periodo considerato.

In caso di cogenerazione il valore dei certificati verdi dovrà essere conteggiato nel business plan.

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI A COMBUSTIONE DIRETTA E PIRO-GASSIFICAZIONE

Impianti di produzione di sola energia termica ovvero di cogenerazione

Ai fini dei requisiti tecnici e costruttivi il riferimento è il decreto legislativo n. 152/2006.

Il rendimento della caldaia, desumibile dal certificato rilasciato da ente terzo dovrà essere superiore all'85%.

Ai fini del calcolo della conversione energetica delle biomassa è necessario fare riferimento alla resa energetica del biocombustibile espressa in kWh per unità di misura (kg o m³) sulla sostanza secca (p.c.i. su s.s.).

SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI FERMENTAZIONE ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOGAS

Impianti di cogenerazione

Fatti salvi i requisiti e le limitazioni previste nel decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della classificazione, dei requisiti, regole per la costruzione, l'offerta l'ordinazione e il collaudo il riferimento è alle norme ISO-UNI 10458.

Ai fini del calcolo delle rese in biogas delle biomassa è necessario fare riferimento ai metri cubi di biogas per unità di solido volatile (frazione della sostanza secca costituita da sostanza organica) della specifica biomassa.

Il rendimento elettrico dell'impianto non dovrà essere inferiore al 32%, mentre il rendimento complessivo dell'impianto non dovrà scendere sotto l'85%.

MISURA/SOTTOMISURA: 5.3.3.2.2 SOTTOMISURA 323/A - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE – PATRIMONIO RURALE

AZIONE 2 – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle aree rurali – MALGHE

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Nelle aree rurali è particolarmente sentita l'esigenza di dover contribuire con strumenti anche diversificati ad invertire la tendenza al declino socio economico e allo spopolamento ed abbandono della campagna, anche attraverso iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico.

La conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, al fine prioritario della sua pubblica fruizione, può rappresentare infatti una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali e accrescere, nel contempo, l'attrattività dei territori e delle aree rurali, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile.

Tra le diverse dimensioni del contesto rurale, gli aspetti connessi con il paesaggio e l'architettura rurale tradizionale costituiscono una rilevante e singolare ricchezza culturale e storica, quale testimonianza diretta della relazione tra l'attività dell'uomo e l'ambiente naturale e fonte effettiva di attrattività del territorio e dei sistemi locali.

La riqualificazione e valorizzazione delle caratteristiche storico-architettoniche e costruttive di fabbricati, immobili e manufatti che presentano un preciso interesse storico, artistico, paesaggistico o culturale, ai fini della relativa conservazione e pubblica fruizione, risulta fondamentale non solo per tutelare e tramandare la memoria storica dell'attività e della cultura rurale, ma anche in termini di valido contributo al processo di riqualificazione del territorio rurale e alla strategia complessiva per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Sotto tali aspetti le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale fisico e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale.

Analoghi contributi allo sviluppo delle zone rurali possono derivare dalla conservazione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e delle caratteristiche culturali, in particolare nelle aree a forte valenza ambientale e paesaggistica.

1.2 - Obiettivi

Gli obiettivi specifici della misura sono:

migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali;

consolidare lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone rurali;

contribuire al mantenimento della popolazione rurale attiva in loco valorizzando le risorse endogene locali;

aumentare l'attrattività degli ambiti rurali, attraverso la valorizzazione delle componenti culturali, architettoniche e paesaggistiche;

assicurare il miglioramento fondiario delle malghe per mezzo di interventi strutturali;

Obiettivi operativi:

migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi mediante interventi strutturali.

- Ambito territoriale di applicazione:

L'attuazione della Misura riguarda l'intero territorio regionale con esclusione dei Poli urbani (aree A). Nelle altre aree B, C, D può essere attuata attraverso i Programmi di Sviluppo Locale ai sensi dell'Asse 4, attraverso i Progetti Integrati di Area attivati da partenariati pubblico-privati di cui alla Misura 341 o attraverso interventi a bando regionale. Dopo la selezione dei GAL, nelle aree interessate dai Programmi di Sviluppo Locale la Misura è attuata esclusivamente attraverso l'Asse 4. Nella fase di costituzione dei GAL e dei partenariati di cui alla Misura 341, e prima dell'avvio della loro operatività, la Misura verrà attivata sulle aree B, C, D attraverso bandi regionali che consentiranno una rapida attivazione degli interventi. Nella ripartizione delle risorse è in ogni caso garantita la prevalenza ai territori ubicati nelle aree C e D.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Enti pubblici;

Regole.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è "un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito".

L'ammissibilità riguarda sia le malghe già oggetto di monticazione, sia quelle che lo diverranno successivamente alla realizzazione degli interventi proposti.

A ciascuna malga oggetto di intervento dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento strutturale e dotazionale delle malghe.

3.1.1 - Interventi:

La tipologia delle opere per il miglioramento fondiario delle malghe che possono essere realizzate sono le seguenti:

- interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento igienico-sanitario, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, anche isolati;

E' ammessa la realizzazione di interventi strutturali connessi a iniziative di adeguamento igienico-sanitario e al rispetto dei relativi standard funzionali.

3.1.2 - Spese ammissibili:

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dalle procedure generali.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le altre Camere di Commercio del Veneto, le Regioni e le Province limitrofe.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi previsti devono risultare comunque rispondenti e funzionali rispetto a specifici obiettivi e strategie complessive di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la potenziale sostenibilità degli investimenti eseguiti e la ricaduta effettiva e mirata sul territorio.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi non devono riguardare gli aspetti funzionali alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e forestali.

Non sono finanziabili gli interventi di manutenzione ordinaria e l'acquisto di macchine agricole.

L'impegno alla monticazione della malga, esplicitato nei singoli progetti, dovrà essere almeno di 7 (sette) anni dalla data di concessione del contributo. Sono fatte salve dall'obbligo alla monticazione, nel periodo di realizzazione dell'intervento richiesto a contributo, le malghe non monticate e le malghe monticate impossibilitate a monticare a causa dell'esecuzione dei lavori.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di €6.000.000,00 (seimilioni euro).

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile a contributo.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 200.000,00 (duecentomila euro) per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di €15.000,00 (quindicimila euro) per singola malga.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre 24 mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco e/o Natura 2000	1,5
Svantaggi altitudinali *	da 1000 m. a 1400 m. slm	2
	Sopra i 1400 m. slm	4
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	6
Presenza di attività agrituristica**	E' presente in malga attività agrituristica	1

* L'altitudine è determinata con riferimento all'ubicazione del fabbricato oggetto dell'investimento.

** Nell'anno 2007 deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine malga interessata dall'intervento; la quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2007 all'attività agrituristica, ecc...);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga, superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. documentazione di assunzione impegno alla monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo.
8. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
9. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della PMPF;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 11 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

- 1) Numero di interventi finanziati
- 2) Volume totale degli investimenti